



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 1048/2007**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Ric. n. 2351/1995**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

**SEZIONE PRIMA**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 2351/1995 proposto dai signori Gianantonio Salis, Paolo Salis, Enrico Deiana, Francesco Deidda, Antonio Cannas, Giorgio Meloni, Beniamino Piu, Roberto Mereu, tutti rappresentati e difesi per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Giuseppe Andreozzi ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via Granturco n. 4, presso lo studio del medesimo legale,

contro

la Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è domiciliata,

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al computo, nel calcolo delle indennità di trasferta e di diaria ridotta, dell'indennità di contingenza in misura intera anziché in misura convenzionale e ridotta e per la condanna della Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna al pagamento delle relative differenze economiche, oltre la rivalutazione e gli interessi di legge.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gestione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Tito Atu;

Uditi alla pubblica udienza del 18 aprile 2007 gli avv.ti delle parti come da separato verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **F A T T O**

Con il ricorso in esame, notificato il 12 ottobre 2005 e depositato il successivo 6 novembre, i ricorrenti, dipendenti della Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna con le qualifiche indicate nell'atto introduttivo del giudizio, espongono di percepire mensilmente, con la retribuzione ordinaria, le seguenti indennità:

- l'indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20/A del CCNL 23 luglio 1976, che spetta ad ogni agente che debba recarsi per ragioni di servizio fuori dalla residenza assegnatagli;

- l'indennità di diaria ridotta, disciplinata dall'art. 21/A del CCNL 23 luglio 1976, che compete al personale di macchina e dei treni che deve prestare servizio di turno fuori della propria residenza per periodi non inferiori alle sei ore continuative.

Nella base di calcolo delle predette indennità l'Amministrazione considera un valore di contingenza "convenzionale", inferiore a quello normale.

Con ricorso gerarchico presentato nel gennaio 1995 ciascuno dei ricorrenti ha inutilmente reclamato gli importi spettanti per effetto del ricalcolo dei valori delle indennità in questione con l'inclusione, in luogo della contingenza convenzionale, di quella normale, con le maggiorazioni di legge.

Di qui il ricorso in esame, col quale i ricorrenti hanno insistito, anche con richiamo a recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, nelle anzidette richieste, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipante ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Per resistere al ricorso si è costituita la Gestione intimata che dopo aver preliminarmente eccepito la prescrizione del credito azionato per il periodo precedente al quinquennio antecedente la proposizione del ricorso, ne ha chiesto nel merito il rigetto, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

## **DIRITTO**

Preliminarmente deve essere dichiarata la perenzione del ricorso nei confronti del ricorrente Roberto Mereu, il quale non ha sottoscritto la domanda di fissazione d'udienza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Con riferimento agli altri ricorrenti, il ricorso è fondato, col limite della prescrizione per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta il 12 ottobre 1995.

La giurisprudenza amministrativa più recente che si è occupata della

materia in esame, infatti, ha riconosciuto – in casi analoghi a quello in esame – il diritto al computo dell'indennità di contingenza in misura piena ai fini della quantificazione dell'indennità di trasferta e di diaria.

In particolare si è ritenuto che “ ... *il limite alla computabilità dell'intera contingenza, stabilito transitoriamente con la disciplina contrattuale del 1975 e prorogato con quella relativa al 1976, è praticamente venuto a cadere in occasione del rinnovo contrattuale del 1980 in quanto le parti contraenti, introducendo una nuova definizione della retribuzione, anche ai fini del computo delle indennità di trasferta e di diaria, hanno inteso “regolamentare definitivamente la materia”, adempiendo all'impegno assunto con l'Accordo del 1975 ove era stabilito che “in occasione del prossimo rinnovo dei vigenti accordi nazionali di categoria la materia sarà definitivamente regolata” (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2006 n. 2354; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 agosto 2005 n. 3892; Cons. St. Sez. VI, 5 aprile 1993, n. 268; 6 agosto 1992, n. 590; 19 dicembre 1991, n. 1239).*”

Poichè le conclusioni cui è pervenuta la anzidetta giurisprudenza sono pienamente condivise dal Collegio, il ricorso si rivela fondato e va accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono contenute nella misura precisata in dispositivo in ragione della serialità dei ricorsi.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

**SEZIONE PRIMA**

Dichiara perento il ricorso nei confronti del ricorrente Roberto Mereu, accoglie il ricorso in epigrafe nei confronti degli altri ricorrenti con

riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità di contingenza in misura piena ai fini della quantificazione dell'indennità di trasferta e di diaria, nei limiti della prescrizione di cui in motivazione.

Condanna la Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate, liquidandole in euro 300,00 (trecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 aprile 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei

Signori Magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente,
- Silvio Ignazio Silvestri , Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 23/05/2007

Il Segretario Generale f.f.